Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 aprile 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 aprile 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete che sia abrogata la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante " Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza " limitatamente agli articoli: 4, 5; 6, limitatamente alle parole " dopo i primi novanta giorni ", " tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie e malformazioni del nascituro ", " o psichica "; 8, 12, 13, 14, 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole " negli articoli 5 o 8 "; terzo comma: " Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. "; quarto comma: " La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. "; quinto comma: " Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi

precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. "; settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma. "? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Fante, 8, presso lo studio legale dell'avvocato Piero Santucci.

(4138)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 aprile 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete che sia abrogata la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" limitatamente agli articoli: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8"; terzo comma: "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. "; quarto comma: "La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. "; settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma. "; articoli 20, 21? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Fante, 8, presso lo studio legale dell'avvocato Piero Santucci.

(4139)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **877**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 56 dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, il diciottesimo comma dopo gli insegnamenti complementari è sostituito dal seguente:

« Gli esami di patologia speciale medica e metodologia clinica, di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e di anatomia e istologia patologica debbono essere superati prima di quelli di clinica medica generale e terapia medica, di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, di clinica pediatrica, di clinica ostetrica e ginecologica, di clinica ortopedica, di clinica neurologica e di clinica psichiatrica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *Il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1980
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. **878**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 107, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 107. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di otto per ogni anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica;
elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile, anatomia della pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) I.

2° *Anno*:

semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche (biennale) I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) II.

3° *Anno*:

puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche (biennale) II;
operazioni ginecologiche (biennale) I;
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) III.

4° *Anno*:

neonatologia;
urologia ginecologica;
radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche (biennale) II;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
lingua straniera (inglese) quadriennale.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

L'art. 113, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione che muta la denominazione in scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 113. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la clinica chirurgica (politecnico Monteluce) e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia (I);
7) tecniche chirurgiche d'interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia (II);
2) terapia antalgica;
3) rianimazione (I);
4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione (II);
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, Per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

L'art. 118, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 118. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:.

1° *Anno*:

insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia;

insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
rèparti di ortopedia e traumatologia;

insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);

insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessi;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche;

insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie pratiche durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1980
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 879.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto ad acquistare un immobile.

N. 879. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 24.198.000, un lotto di terreno di mq 8066 sito in Taranto, in prossimità di via Ancona, nell'ambito del comprensorio 4/*A* del piano di zona di cui alla legge n. 167/62, i cui estremi catastali sono specificati nel piano parcellare di esproprio allegato alla deliberazione del comune di Taranto 30 giugno 1977, n. 901, da adibire alla costruzione della nuova sede camerale ed, in un secondo tempo, alla realizzazione di strutture di utilità pubblica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Industria, foglio n.* 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 880.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente fieristico « Udine esposizioni », in Udine.

N. 880. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente fieristico « Udine esposizioni », in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 194

LEGGE 31 marzo 1980, n. 139.

Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi della presente legge si intende per:

1) zucchero di fabbrica, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) polarizzazione almeno 99,5°;

b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,10 per cento in peso;

c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;

2) zucchero o zucchero bianco, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) polarizzazione almeno 99,7°;

b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,040 per cento in peso;

c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;

e) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, lettera *a*);

3) zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2), lettere da *a*) a *d*) e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale, né:

4 per il tipo di colore;

6 per il contenuto di ceneri;

3 per la colorazione della soluzione;

4) zucchero liquido, la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,2) al massimo 3 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,1 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera *b*);

d) colorazione della soluzione al massimo 45 unità ICUMSA determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera *c*);

e) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

5) zucchero liquido invertito, la soluzione acquosa di saccarosio, parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,1) più del 3 per cento ed al massimo 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera *b*);

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

6) sciroppo di zucchero invertito, la soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,1) superiore al 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera *b*);

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

7) sciroppo di glucosio, la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido e/o da fecola, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 70 per cento in peso;

b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 20 mg/kg;

8) sciroppo di glucosio disidratato, lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato e rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 93 per cento in peso;

b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo di 20 mg/kg;

9) destrosio monoidrato, il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

b) sostanza secca almeno 90,0 per cento in peso;

c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg;

10) destrosio anidro, il D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

b) sostanza secca almeno 98,0 per cento in peso;

c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg.

Chiunque produce o pone in commercio i prodotti indicati dal presente articolo con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.

Art. 2.

I prodotti indicati nel precedente articolo possono essere commercializzati solo se conformi alle norme previste dalla presente legge.

Art. 3.

Le denominazioni di cui all'articolo 1 sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli, eccezione fatta per la denominazione di cui al punto 2) che può essere utilizzata per designare anche il prodotto definito al punto 3).

Tuttavia, per quanto riguarda l'uso del termine « zucchero » senza altra qualifica, il disposto del comma precedente si applica esclusivamente al commercio diretto degli zuccheri alimentari in quanto tali, e non ai prodotti composti nei quali essi entrino come ingredienti.

Alle denominazioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), è consentita l'aggiunta del termine « semolato ».

Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.000.000.

Art. 4.

La qualifica « bianco » è altresì consentita:

a) per lo zucchero liquido la cui soluzione presenti una colorazione che non superi 25 unità ICUMSA, determinate secondo il metodo previsto nell'allegato, lettera *c*);

b) per lo zucchero liquido invertito e per lo sciroppo di zucchero invertito il cui contenuto di ceneri non sia superiore allo 0,1 per cento e la cui soluzione presenti una colorazione che non superi 25 unità ICUMSA, determinate secondo il metodo previsto nel predetto allegato, lettera *c*).

Art. 5.

Gli zuccheri indicati nell'articolo 1 non possono essere sottoposti alla tecnica di azzurraggio.

Tali zuccheri possono essere colorati solo se destinati ad essere utilizzati in altri prodotti alimentari per i quali la relativa normativa consenta la colorazione.

Chiunque viola il disposto del presente articolo e dell'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1.

Art. 6.

I prodotti di cui all'articolo 1, punti 1), 2) e 3, presentati in singole confezioni, di peso netto superiore a grammi 100 e non superiore a chilogrammi 5, devono essere commercializzati solo nei seguenti pesi netti unitari: grammi 125, grammi 250, grammi 500, grammi 750, chilogrammi 1, chilogrammi 1,5, chilogrammi 2, chilogrammi 2,5, chilogrammi 3, chilogrammi 4, chilogrammi 5.

E' consentita, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commercializzazione dei prodotti di cui al comma precedente, con pesi lordi o netti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Art. 7.

I prodotti di cui alla presente legge, se confezionati, debbono riportare sugli imballaggi, sulle confezioni, sui recipienti o su etichette appostevi, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione loro riservata;

b) il peso netto;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabiliti all'interno della Comunità economica europea;

d) l'indicazione dei contenuti effettivi di sostanza secca e di zucchero invertito, per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;

e) la qualifica « cristallizzato » per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;

f) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati per la vendita in Italia;

g) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunità economica europea.

Nel commercio al dettaglio per indicare i prodotti definiti all'articolo 1, punti 9) e 10), possono essere usate facoltativamente le dizioni « monoidrato » ed « anidro ».

Nei prodotti di cui al secondo comma dell'articolo 5 alla denominazione deve essere aggiunta la dizione « colorato con . . . »; la dizione « bianco » in tal caso è vietata.

L'indicazione del peso netto non è necessaria se i prodotti sono di peso inferiore a 50 grammi.

Tale eccezione non si applica ai prodotti di peso inferiore a grammi 50, per unità, presentati in imballaggio globale il cui peso netto totale è pari o superiore a grammi 50; in tal caso il peso netto totale dei prodotti contenuti nell'imballaggio globale deve essere indicato sull'imballaggio stesso; per i prodotti di cui all'articolo 1, punti 1), 2), 3), 9) e 10), l'indicazione del peso netto può essere sostituita da quella del peso netto minimo se sono presentati in zollette o bustine.

Quando i prodotti di cui alla presente legge sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10, e non sono commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del presente articolo possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del presente articolo, devono figurare in lingua italiana su una delle superfici principali dell'imballaggio, o, nel caso di cui al comma precedente, sui documenti di accompagnamento.

La disposizione di cui alla lettera *c*) del presente articolo non pregiudica l'eventuale diritto del fabbricante di esigere la menzione del proprio nome o della propria ragione sociale.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500 mila.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti definiti all'articolo 1, se si tratta di zuccheri impalpabili, zuccheri canditi, zuccheri in pani, ed ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

Art. 9.

Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Art. 10.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 11.

Nella fabbricazione dei prodotti dolciari e preparati zuccherini è consentito l'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge.

Art. 12.

Sono abrogate le norme che dispongono divieti o limitazioni nell'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge in sostituzione totale o parziale del saccarosio.

Restano in vigore le norme intese a garantire le genuinità dei vini, mosti e aceti.

Art. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO —
MORLINO — MARCORA —
BISAGLIA — RUFFINI

Visto *il Guardasigilli:* MORLINO

ALLEGATO

METODO DI DETERMINAZIONE DEL TIPO DI COLORE, DEL CONTENUTO DI CENERI E DELLA COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE DELLO ZUCCHERO (BIANCO) E DELLO ZUCCHERO (BIANCO) RAFFINATO, DEFINITI DALL'ARTICOLO 1, PUNTI 2) E 3).

Un punto corrisponde:

a) per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Branschweig, di cui al capitolo A, paragrafo 2, dell'allegato del regolamento C.E.E. n. 1265/69 della commissione del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi di intervento;

b) per quanto riguarda il contenuto di ceneri allo 0,0018 per cento determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui al capitolo A, paragrafo 1, dell'allegato del suddetto regolamento;

c) per quanto riguarda la colorazione della soluzione a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA, di cui al capitolo A, paragrafo 3, dell'allegato del suddetto regolamento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, in corso di perfezionamento, con il quale il consigliere della Corte dei conti dott. Giovanni D'Antino Settevendemmie è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio;

Vista la nota in data 2 febbraio 1980, n. 27/Ris., con la quale il Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il consigliere dott. Tullio Lazzaro, in sostituzione del dott. Giovanni D'Antino Settevendemmie;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla sostituzione del predetto membro effettivo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Tullio Lazzaro è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, in sostituzione del dott. Giovanni D'Antino Settevendemmie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1980
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 1

(4017)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Strofamin F » fiale 5 × 2 cc e della relativa categoria « Strofamin con efedrina » fiale 5 × 2 cc, della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo S.p.a., in Milano, poi ceduta alla ditta Chiesi farmaceutici S.p.a., in Parma. (Decreto di revoca n. 5938/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 16 giugno 1951 e 30 marzo 1953, con i quali vennero registrate ai numeri 4999 e 4999/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Strofamin F » fiale 5 × 2 cc e la relativa categoria « Strofamin con efedrina » fiale 5 × 2 cc., a nome della ditta Laboratoric farmaceutico Gallo S.p.a., con sede in Milano, via Ostiglia, 8, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto l'atto di acquisto in data 26 ottobre 1978, registrato a Parma il 7 novembre 1978 al n. 6900, vol. 567, con il quale la specialità medicinale suddetta è stata ceduta alla ditta Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, via Palermo, 30, codice fiscale n. 00164430340;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato ancora perfezionato;

Considerato che il prodotto di cui trattasi contiene strofantina e che il Consiglio superiore di sanità, esaminato il problema generale della strofantina, per quanto riguarda le preparazioni iniettabili, ha ritenuto che solo la via endovenosa è di sicura e costante efficacia, mentre per quanto riguarda la via intramuscolare ha espresso parere dubitativo ed ha concesso alle ditte un congruo periodo di tempo per dimostrare la razionalità di quest'ultima via di somministrazione;

Considerato che la ditta interessata ha chiesto di poter destinare all'uso endovenoso la propria specialità e che detta domanda non può essere accolta contenendo le preparazioni succitate alcune componenti come l'efedrina e la procaina, di cui non è opportuna la somministrazione per via endovenosa;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Strofamin F » fiale 5 × 2 cc e della relativa categoria « Strofamin con efedrina » fiale, 5 × 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 4999 e 4999/B in data 16 giugno 1951 e 30 marzo 1953, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo S.p.a., con sede in Milano, via Ostiglia, 8, e poi ceduta alla ditta Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, via Palermo, 30, codice fiscale n. 00164430340.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2862)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Spirenal Luxor », nella confezione 2 compresse, della ditta Laboratorio di farmacologia Pennino, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5939/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 ottobre 1945, con il quale venne registrata al n. 333 la specialità medicinale denominata « Spirenal Luxor », nella confezione 2 compresse, a nome della ditta Laboratorio di farmacologia Pennino, con sede in Napoli, via Tupputi n. 9, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Spirenal Luxor », nella confezione 2 compresse, registrata al n. 333 in data 18 ottobre 1945, a nome della ditta Laboratorio di farmacologia Pennino, con sede in Napoli, via Tupputi n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ipnotina », nella confezione flacone da g 175, della ditta Farmacoterapico del Dr. Roberto Battista, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5960/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 ottobre 1957 e 26 novembre 1968, con i quali venne registrata al n. 13081 la specialità medicinale denominata « Ipnotina », nella confezione flacone da g 175, a nome della ditta Farmacoterapico del Dr. Roberto Battista, con sede in Napoli, Ponte della Maddalena, 133, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la specialità medicinale denominata « Ipnotina», nella confezione flacone da g 175, registrata al n. 13081 in data 15 ottobre 1957 e 26 novembre 1968, a nome della ditta Farmacoterapico del Dr. Roberto Battista, con sede in Napoli, Ponte della Maddalena, 133.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2873)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 20 compresse della specialità medicinale denominata « Tequil », della ditta Laboratorio Zarri di Vanzini Dr. Pietro, in Bologna. (Decreto di revoca numero 5950/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 luglio 1943 e 14 maggio 1964, con i quali venne registrata al n. 20/A la categoria 20 compresse della specialità medicinale denominata « Tequil », a nome della ditta Laboratorio Zarri di Vanzini Dr. Pietro, con sede in Bologna, via S. Carlo, 12-14, codice fiscale n. 00322620378, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta stessa in data 10 luglio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 20 compresse della specialità medicinale denominata « Tequil » registrata al n. 20/A in data 28 luglio 1943 e 14 maggio 1964, a nome della ditta Laboratorio Zarri di Vanzini Dr. Pietro, con sede in Bologna, via S. Carlo, 12-14, codice fiscale n. 00322620378.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2863)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emorsan » supposte, nella confezione 5 e 10 supposte nonchè delle relative categorie pomata, nella confezione da g 40 e polvere nelle confezioni da 3 e 6 tubetti di polvere, della ditta Fidem - Industria chimico farmaceutica di Bignami Angela S.a.s., ora Fidem - Industria chimico farmaceutica di Mantovani Mauro e Ricci Pietro S.n.c., in Bologna. (Decreto di revoca n. 5947/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 2 agosto 1951, 20 giugno 1956, 6 ottobre 1963 e 12 agosto 1974, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 5142, 5142/A e 5142/B la specialità medicinale denominata « Emorsan » supposte, nelle confezioni 5 e 10 supposte, nonché le relative categorie pomata, nella confezione da g 40 e polvere, nelle confezioni 3 e 6 tubetti di polvere, a nome della ditta Fidem - Industria chimico farmaceutica di Bignami Angela S.a.s., ora Fidem - Industria chimico farmaceutica di Mantovani Mauro e Ricci Pietro S.n.c., con sede in Bologna, via Michelino, 133, codice fiscale n. 00466420379, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Emorsan » supposte, nelle confezioni 5 e 10 supposte, nonché delle relative categorie pomata, nella confezione da g 40 e polvere, nelle confezioni 3 e 6 tubetti di polvere, registrate rispettivamente ai numeri 5142, 5142/A e 5142/B in data 2 agosto 1951, 20 giugno 1956, 6 ottobre 1963 e 12 agosto 1974, a nome della ditta Fidem - Industria chimico farmaceutica di Bignami Angela S.a.s., ora Fidem - Industria chimico farmaceutica di Mantovani Mauro e Ricci Pietro S.n.c., con sede in Bologna, via Michelino, 133, codice fiscale n. 00466420379.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2851)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eustalsina », nella preparazione emulsione × g 200 e 30 confetti, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5949/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 febbraio 1950 e 5 settembre 1959, con i quali venne registrata ai numeri 3005 e 3005/A la specialità medicinale denominata « Eustalsina », nelle preparazioni flacone emulsione per g 200 e 30 confetti, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui

ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eustalsina », nella preparazione emulsione × g 200 e 30 confetti, registrata rispettivamente ai numeri 3005 e 3005/A in data 24 febbraio 1950 e 5 settembre 1959, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2853)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ipereme », nella confezione flacone da 50 cc, della ditta Officine farmacologiche lombarde, in Milano. (Decreto di revoca numero 5971/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 ottobre 1960, con il quale venne registrata al n. 18005 la specialità medicinale denominata « Ipereme », nella confezione flacone da 50 cc, a nome della ditta Officine farmacologiche lombarde, con sede in Milano, via Francesco De Santis, 73, codice fiscale n. 00777290156, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, per la presenza del cloroformio data la sua potenziale tossicità cancerogena, come contestato alla ditta in data 27 settembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipereme », nella confezione flacone da 50 cc registrata al n. 18005 in data 8 ottobre 1960, a nome della ditta Officine farmacologiche lombarde, con sede in Milano, via Francesco De Santis, 73, codice fiscale n. 00777290156.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2971)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Canfoedeina », nella confezione gocce da 25 cc e la relativa categoria fiale 10 × 1 cc, gocce da 25 cc con sparteina, 10 fiale × 1 cc con sparteina e gocce da 25 cc con etilmorfina, della ditta Zambon farmaceutici S.p.a., in Bresso. (Decreto di revoca n. 5980/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° dicembre 1961, con il quale vennero registrate ai numeri 19555, 19555/A, 19555/B, 19555/C e 19555/H la specialità medicinale denominata « Canfoedeina », nella confezione gocce da 25 cc e le relative categorie fiale 10 × 1 cc, gocce da 25 cc con sparteina, 10 fiale × 1 cc con sparteina e gocce da 25 cc con etilmorfina, a nome della ditta Zambon farmaceutici S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via Lillo Del Duca, 10, sede fiscale in Vicenza, via Cappuccini, 40, codice fiscale n. 00691950240, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche in particolare per quanto riguarda l'assenza di dimostrazioni controllate dell'efficacia terapeutica del prodotto e sulla base della recente letteratura internazionale, come contestato alla ditta interessata in data 23 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Canfoedeina », nella confezione gocce da 25 cc e le relative categorie fiale 10 × 1 cc, gocce da 25 cc con sparteina, 10 fiale × 1 cc con sparteina e gocce da 25 cc con atilmorfina, registrate rispettivamente ai numeri 19555, 19555/A, 19555/B, 19555/C e 19555/H in data 1° dicembre 1961, a nome della ditta Zambon farmaceutici S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via Lillo Del Duca, 10, sede fiscale in Vicenza, via Cappuccini, 40, codice fiscale n. 00691950240.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2949)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodarfor », nella confezione flacone × 200 g, la categoria 12 fiale × cc 1 di 1° grado e la serie di categoria 12 fiale × cc 1 di 2° grado, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico T. Rossini, in Pisa. (Decreto di revoca n. 5967/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 agosto 1951 e 1° giugno 1964, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 5233, 5233/A e 5233/A-1 la specialità medicinale denominata « Jodarfor », nella confezione flacone × g 200, la categoria 12 fiale × cc 1 di 1° grado e la serie di categoria 12 fiale × cc 1 di 2° grado, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico T. Rossini, con sede in Pisa, via S. Antonio, 3, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodarfor », nella confezione flacone × 200 g, la categoria 12 fiale × cc 1 di 1° grado e la serie di categoria 12 fiale × cc 1 di 2° grado, registrate rispettivamente ai numeri 5233/A e 5233/A-1 in data 10 agosto 1951 e 1° giugno 1964, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico T. Rossini, con sede in Pisa, via S. Antonio, 3.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2975)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Adenopirina B12 », 5 fiale × 3 cc, nonchè della relativa serie da mcg 1000, 5 fiale da 3 cc, della categoria 5 supposte e della serie di categoria 5 supposte da mcg 1000, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff, in Roma. (Decreto di revoca n. 5981/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visti i provvedimenti in data 27 ottobre 1959, 20 giugno 1961 e 8 luglio 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 16146, 16146/1, 16146/A, 16146/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Adenopirina B12 », 5 fiale da 3 cc, la relativa serie da mcg 1000, 5 fiale da 3 cc, la categoria 5 supposte e la serie di categoria 5 supposte da mcg 1000, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale n. 0040560580, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto che la specialità medicinale di cui trattasi nelle preparazioni supposte contiene vitamine e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio di prodotti a base di vitamine o sostanze assimilabili per somministrazione rettale, come contestato alla ditta interessata in data 15 luglio 1975;

Considerato, altresì, che la ditta suddetta per quanto riguarda le preparazioni in fiale non ha ottemperato alla circolare n. 118 del 17 luglio 1967 relativa alla eliminazione dell'uretano etilico, come richiesto con nota del 1° ottobre 1977;

Visto il decreto di sospensione n. 23/S del 7 ottobre 1979, con il quale è stata sospesa la registrazione della preparazione in fiale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Adenopirina B12 », 5 fiale da 3 cc, nonché della relativa serie da mcg 1000, 5 fiale da 3 cc, della categoria 5 supposte e della serie di categoria 5 supposte da mcg 1000, registrate ai numeri 16146, 16146/1, 16146/A, 16146/A-1 in data 27 ottobre 1959, 20 giugno 1961 e 8 luglio 1961, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale n. 0040560580.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione dovranno essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2948)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cut » (pomata g 20 e polvere g 50), della ditta Girolamo Pagliano, ora di Carlo Scroffa & C., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5975/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 marzo 1954, con il quale venne registrata al n. 8762 la specialità medicinale denominata « Cut » (pomata g 20 e polvere g 50), a nome della ditta Girolamo Pagliano, ora prof. Girolamo Pagliano di Carlo Scroffa & C., con sede in Firenze, via Pandolfi, 20, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cut » (pomata g 20 e polvere g 50), registrata al n. 8762 in data 26 marzo 1954, a nome della ditta Girolamo Pagliano, ora prof. Girolamo Pagliano di Carlo Scroffa & C., con sede in Firenze, via Pandolfini, 20.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2993)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pomata Pagliano », tubo 20 g, della ditta Girolamo Pagliano, ora di Carlo Scroffa & C., in Firenze. (Decreto di revoca numero 5976/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 settembre 1949, con il quale venne registrata al n. 2433 la specialità medicinale denominata « Pomata Pagliano », tubo 20 g, a nome della ditta Girolamo Pagliano, ora prof. Girolamo Pagliano di Carlo Scroffa & C., in Firenze, via Pandolfini, 20, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pomata Pagliano », tubo 20 g, registrata al n. 2433 in data 12 settembre 1949, a nome della ditta Girolamo Pagliano, ora prof. Girolamo Pagliano di Carlo Scroffa & C., con sede in Firenze, via Pandolfini, 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2992)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Decan » (10 e 20 compresse) e la categoria gocce (flacone da 10 cc), della ditta Girolamo Pagliano, ora di Carlo Scroffa & C., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5974/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 3 novembre 1955, 25 febbraio 1956 e 2 maggio 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 10529 e 10529/A la specialità medicinale denominata « Decan » (10 e 20 compresse) e la categoria gocce (flacone da cc 10), a nome della ditta Girolamo Pagliano, ora prof. Girolamo Pagliano di Carlo Scroffa & C., con sede in Firenze, via Pandolfini, 20, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Decan » (10 e 20 compresse) e la categoria gocce (flacone da cc 10), registrate ai numeri 10529 e 10529/A, a nome della ditta Girolamo Pagliano, ora prof. Girolamo Pagliano di Carlo Scroffa & C., con sede in Firenze, via Pandolfini, 20.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2994)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bantina », nella confezione 24 compresse da mg 50, della ditta Searlle e C. di Chicago, Illinois (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5970/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 ottobre 1954, con il quale venne registrata al n. 9431 la specialità medicinale denominata « Bantina », nella confezione 24 compresse da mg 50, a nome della ditta Searlle e C. di Chicago, Illinois (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale di Roma, via Salaria, 1259, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta estera;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bantina », nella confezione 24 compresse da mg 50, registrata al n. 9431 in data 18 ottobre 1954, a nome della ditta Searlle e C. di Chicago, Illinois (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Salaria, 1259.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2972)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Entonal », nella confezione flacone 160 cc, la categoria 5 supposte adulti e la relativa serie di categoria 10 supposte bambini, della ditta Dr. Filippo Antinori, in Roma. (Decreto di revoca n. 5972/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 4 agosto 1956 e 9 marzo 1959, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 7417, 7417/A e 7417/A-1 la specialità medicinale denominata « Entonal », nella confezione flacone 160 cc, la categoria 5 supposte adulti e la serie di categoria 10 supposte bambini, a nome della ditta Dr. Filippo Antinori, con sede in Roma, via Giuseppe Cerbara, 48, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Officine preparati galenici, con sede in Roma, piazza dell'Emporio, 16;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Entonal », nella confezione flacone 160 cc, la categoria 5 supposte adulti e la relativa serie di categoria 10 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 7417, 7417/A e 7417/A-1 in data 4 agosto 1956 e 9 marzo 1959, a nome della ditta Dr. Filippo Antinori, con sede in Roma, via Cerbara, 48.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2970)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiovigor » 10 compresse e della relativa categoria fiale 6 × 1,5 cc, gocce flacone × 20 cc, « Cardiovigor con sparteina » (10 compresse, 6 fiale × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc), « Cardiovigor con chinino » (10 compresse, 10 fiale × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc), « Cardiovigor sedativo » (10 compresse, 10 fiale × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc), della ditta Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., in Novara. (Decreto di revoca n. 5984/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 maggio 1952, 3 novembre 1954, 2 febbraio 1955, 21 giugno 1955, 25 agosto 1955, 16 dicembre 1955 e 8 maggio 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 6404, 6404/A, 6404/B, 6404/C, 6404/D, 6404/E, 6404/F, 6404/G, 6404/H, 6404/I, 6404/L, 6404/M, 6404/N e 6404/O rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cardiovigor » 10 compresse e le relative categorie fiale 6 × 1,5 cc, gocce flacone × 20 cc, « Cardiovigor con sparteina » (10 compresse, 6 fiale × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc), « Cardiovigor con chinino » (10 compresse, fiale 10 × 1,5 cc, e gocce flacone × 20 cc), « Cardiovigor sedativo » (10 compresse, fiale 10 × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc) e « Cardiovigor con efedrina » (fiale 10 × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc), a nome della ditta Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., con sede in Novara, via Monte Nero, 35/38, codice fiscale n. 00109210039 preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda l'associazione del pentametilentetrazolo con altra sostanza, come contestato alla ditta interessata il 4 febbraio 1977;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 dicembre 1978, ha espresso parere favorevole alla revoca della registrazione della categoria « Cardiovigor sedativo » e sospensivo nei riguardi di tutte le altre preparazioni concedendo sei mesi di tempo per la produzione di adeguata documentazione della sua efficacia terapeutica, come comunicato alla ditta in parola in data 15 marzo 1979;

Atteso che la ditta stessa non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Cardiovigor » 10 compresse e delle relative categorie fiale 6 × 1,5 cc, gocce flacone × 20 cc, « Cardiovigor con sparteina » (10 compresse, 6 fiale × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc), « Cardiovigor con chinino » (10 compresse, fiale 10 × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc), « Cardiovigor sedativo » (10 compresse, fiale 10 × 1,5 cc e gocce flacone × 20 cc), registrate rispettivamente ai numeri 6404, 6404/A, 6404/B, 6404/C, 6404/D, 6404/E, 6404/F, 6404/G, 6404/H, 6404/I, 6404/L, 6404/M, 6404/N, 6404/O in data 12 maggio 1952, 3 novembre 1954, 2 febbraio 1955, 21 giugno 1955, 25 agosto 1955, 16 dicembre 1955 e 8 maggio 1961, a nome della ditta Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., con sede in Novara, via Monte Nero, 35/38, codice fiscale n. 00109210039.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2945)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pomata Granchi bianca », tubetto g 20, della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani e C., in Pisa. (Decreto di revoca n. 5989/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 dicembre 1947, con il quale venne registrata al n. 1039 la specialità medicinale denominata « Pomata Granchi bianca » tubetto g 20, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani e C., con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pomata Granchi bianca » tubetto g 20, registrata al n. 1039, in data 22 dicembre 1947, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani e C., con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2940)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Acetyl C », della categoria 10 supposte adulti, nonchè della serie di categoria 10 supposte pediatriche, della ditta S.r.l. prodotti medicinali CIF, in Roma. (Decreto di revoca n. 5987/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 dicembre 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 13908/A e 13908/A-1 rispettivamente la categoria 10 supposte adulti e la serie di categoria 10 supposte pediatriche, della specialità medicinale denominata « Acetyl C », a nome della S.r.l. prodotti medicinali CIF, con sede in Roma, via Roccagiovine 253, codice fiscale n. 00422110585, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio così come contestato alla ditta interessata in data 15 luglio 1975;

Considerato che la ditta succitata non ha richiesto la modifica di composizione del prodotto di cui trattasi;

Considerato altresì, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 23 gennaio 1979 ha espresso parere favorevole alla revoca e non favorevole alla modifica di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria 10 supposte adulti nonchè della serie di categoria 10 supposte pediatriche, della specialità medicinale denominata « Acetyl C » registrate rispettivamente ai numeri 13908/A e 13908/A-1 in data 5 dicembre 1959, a nome della S.r.l. prodotti medicinali CIF, con sede in Roma, via Roccagiovine, 253, codice fiscale n. 00422110585.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2942)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Hepatopax » confetti, nella confezione da 30 confetti, della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani e C., in Pisa. (Decreto di revoca n. 5988/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 11 novembre 1961 e 9 marzo 1962, con i quali venne registrata al n. 19178 la specialità medicinale denominata « Hepatopax » confetti, nella confezione da 30 confetti, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani e C., con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta SIRT - Società italiana ritrovati terapeutici, con sede in Pontedera (Pisa), via Paoli, 30;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per

cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Hepatopax » confetti, nella confezione da 30 confetti, registrata al n. 19178, in data 11 novembre 1961 e 9 marzo 1962, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani e C., con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2941)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Farnesil capsule », nelle confezioni 20 e 30 capsule da 50 mg, della ditta Agips farmaceutici S.a.s., in Rapallo. (Decreto di revoca n. 5982/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 novembre 1973, con il quale venne tra l'altro registrata al n. 22134 la specialità medicinale denominata « Farnesil capsule », nelle confezioni 20 e 30 capsule da 50 mg a nome della ditta Agips farmaceutici S.a.s., con sede in Rapallo (Genova), via Amendola, 1, codice fiscale n. 00395750102, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole, in quanto il principio attivo è risultato assente su dodici delle sedici capsule prese in esame, come contestato alla ditta succitata il 2 febbraio 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata appaiono inconsistenti dal punto di vista del risultato della carenza analiticamente riscontrata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Farnesil capsule», nelle confezioni 20 e 30 capsule da 50 mg registrata al n. 22134 in data 23 novembre 1973, a nome della ditta Agips farmaceutici S.a.s., con sede in Rapallo (Genova), via Amendola, 1, codice fiscale n. 00395750102.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2947)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neuroglutina » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente da 3 cc, della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5985/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 marzo 1962 e 23 marzo 1965, con i quali venne registrata al n. 18601 la specialità medicinale denominata « Neuroglutina » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solventi da 3 cc, a nome della ditta Iniziative terapeutiche Panther ora Panther-Osfa Chemie S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, codice fiscale n. 00736830159, prodotta presso l'officina farmaceutica comune Panther-Osfa Chemie e Aristochimica;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nota non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione, come contestato alla ditta interessata il 21 luglio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta in parola non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neuroglutina » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solventi da 3 cc, registrata al n. 18601 in data 9 marzo 1962 e 23 marzo 1965, a nome della ditta

Panther-Osfa Chemie S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, codice fiscale n. 00736830159.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2944)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pomata Granchi antieczematosa » g 20 tipo forte per adulti e la relativa serie g 20 tipo mite per uso pediatrico, della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani e C., in Pisa. (Decreto di revoca n. 5986/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 dicembre 1947 e 14 maggio 1964, con i quali venne registrata ai numeri 1038 e 1038/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pomata Granchi antieczematosa » g 20 tipo forte per adulti e la relativa serie g 20 tipo mite per uso pediatrico, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani e C., con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pomata Granchi antieczematosa » g 20 tipo forte per adulti e la relativa serie g 20 tipo mite per uso pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 1038 e 1038/1 in data 22 dicembre 1947 e 14 maggio 1964, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati F.lli Tramontani e C., con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2943)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emex antistaminico », della ditta Archifar - Laboratori chimico-farmacologici S.p.a., in Rovereto. (Decreto di revoca numero 5983/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 luglio 1969, con il quale venne registrata al n. 21522/B la categoria 5 fiale × ml 3 della specialità medicinale denominata « Emex antistaminico », a nome della ditta Archifar - Laboratori chimico-farmacologici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Rovereto (Trento), corso Verona, 165, codice fiscale n. 00823350152, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole, essendo state riscontrate in alcune fiale delle confezioni esaminate una soluzione nerastra con particelle in sospensione e fortemente aderenti alle pareti di vetro delle fiale stesse e in detta soluzione nerastra il contenuto di Emex (Adrenocromo-semicarbazone solfonato sodico) e di Clorprofenpiridamina maleato inferiore al dichiarato rispettivamente dell'83% e 75% e del 62,5% e 60%, mentre nella soluzione non alterata una carenza di Clorprofenpiridamina maleato del 45% e 40% come contestato alla ditta interessata il 19 ottobre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 5 fiale × ml 3 della specialità medicinale denominata « Emex antistaminico », registrata al n. 21522/B in data 31 luglio 1969, a nome della ditta Archifar - Laboratori chimico-farmacologici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Rovereto (Trento), corso Verona, 165, codice fiscale n. 00823350152.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2946)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pisa, approvato con decreto ministeriale 16 settembre 1960;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulata con deliberazione n. 2933 del 16 febbraio 1980;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Melegari dott. Pier Daniele;
2) Papperini rag. Giuseppe;
3) Rossi dott. Dino;
4) Caldini per. agr. Roberto;
5) Meini Paolo.

Membri supplenti:

1) Baschieri dott. Franco;
2) Chiavacci rag. Leonardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2938)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata istituita la borsa merci di Bari;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bari, approvato con decreto ministeriale 10 luglio 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, formulata con deliberazione n. 425 del 12 dicembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Gigliotti dott. Gregorio;
2) Zito dott. Cosimo;
3) Borrelli dott. Giorgio·
4) Caizzi rag. Mario;
5) Dentamaro cav. Nicola;
6) Giodice cav. Mario;
7) Pignataro prof. Pasquale.

Membri supplenti:

1) Crudo dott. Antonio;
2) Ferrara cav. Giovanni;
3) Tandoi dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2937)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, che prevede, tra l'altro, la costituzione di apposito organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni statali residue in materia di istruzione artigiana e professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, con il quale è stato costituito l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 249, con il quale l'Istituto predetto è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e demografico del Paese ed è stato inserito nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1957, n. 70;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1976, con il quale è stato nominato presidente dell'Istituto predetto il prof. Vincenzo Saba;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1978, con il quale sono stati rinnovati, ai sensi degli articoli 4 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto predetto;

Visto l'art. 19, secondo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che, sostituendo le disposizioni normative di cui al n. 1 e n. 3 dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 30 giugno 1973, ha previsto l'integrazione dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto aumentando a quattro i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e portando a cinque i rappresentanti delle regioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione del suindicato organo nei termini innanzi detti;

Viste le designazioni effettuate dagli organismi di cui al citato art. 4, comma secondo e terzo;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori è così integrato:

Zucchi dott. Giangiacomo, Hazon dott. Filippo, Tassinari prof. Luigi (già in carica), Franchini dott. Alfredo e Stinà ing. Domenico, esperti delle regioni;

Bondioli dott. Aldo (già in carica) - C.G.I.L., Vittore dott.ssa Annalisa - C.I.S.L., Canale dott. Aldo - U.I.L. e Greco dott. Costantino - C.I.S.A.L., rappresentanti delle associazioni sindacali lavoratori dipendenti;

Maglio dott.ssa Maria - Confcommercio e Crispolti dott. Giovanni - Confederazione nazionale coltivatori diretti, rappresentanti delle associazioni sindacali lavoratori autonomi.

Art. 2.

I predetti consiglieri scadranno dalla carica insieme agli altri componenti il consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3022)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trapani, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il geom. Alberto Morandi, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trapani, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il per. agr. Mario Cerfogli è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trapani, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del geom. Alberto Morandi, commissario liquidatore dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(3881)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fime S.a.s., in Vaprio d'Agogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Fime S.a.s. di Vaprio d'Agogna (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fime S.a.s. di Vaprio d'Agogna (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1979 al 31 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3901)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fime S.a.s., in Vaprio d'Agogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Fime S.a.s. di Vaprio d'Agogna (Novara);

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 gennaio 1979 al 31 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fime S.a.s. di Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 31 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3902)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inossman, in Maniago.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Inossman di Maniago (Pordenone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inossman di Maniago (Pordenone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1979 al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3895)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di *integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti* dalla ditta Fime S.a.s., in Vaprio d'Agogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Fime S.a.s. di Vaprio d'Agogna (Novara);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1980 e 28 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 gennaio 1979 al 31 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fime S.a.s. di Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3903)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inossman, in Maniago.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Inossman di Maniago (Pordenone);

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 giugno 1979 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inossman di Maniago (Pordenone), è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3896)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. King's Jeans di Pojana Maggiore, stabilimenti di Cagnano di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. King's Jeans di Pojana Maggiore, stabilimenti di Cagnano di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. King's Jeans di Pojana Maggiore, stabilimenti di Cagnano di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina, è prolungata al 7 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3897)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 9 marzo 1979, 7 luglio 1979, 5 dicembre 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia (Latina), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3893)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano, in Cercola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3899)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pelmoda, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pelmoda di Arzano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 novembre 1978 al 28 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pelmoda di Arzano (Napoli), è prolungata al 28 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3906)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmochimico Falorni, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3904)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano, in Cercola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 3 ottobre 1979 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3900)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 9 marzo 1979, 7 luglio 1979, 5 dicembre 1979, 6 dicembre 1979 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia (Latina), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3894)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. King's Jeans di Pojana Maggiore, stabilimenti di Cagnano di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. King's Jeans di Pojana Maggiore, stabilimenti di Cagnano di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 7 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. King's Jeans di Pojana Maggiore, stabilimenti di Cagnano di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina, è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3898)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pelmoda, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pelmoda di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1979 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 novembre 1978 al 28 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pelmoda di Arzano (Napoli), è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3907)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmochimico Falorni, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1980 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3905)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.

Abilitazione alla Banca popolare di Ravenna a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 7 novembre 1979, con la quale la Banca popolare di Ravenna, soc. coop. a r.l., con sede in Ravenna, ha chiesto ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata banca;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 14 novembre 1979 dalla camera di commercio di Ravenna;

Vista la nota del 22 ottobre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Banca popolare di Ravenna;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge numero 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Banca popolare di Ravenna, soc. coop. a r.l., con sede in Ravenna, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4018)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1980.

Revisione parziale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, che modifica il citato art. 55 del codice stradale;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/143/CEE del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreo ministeriale 26 settembre 1979, con il quale è stata disposta, per l'anno 1980, la revisione parziale di autovetture ad uso privato;

Considerato che con l'entrata in vigore della legge n. 85/1980 viene a cessare l'efficacia del secondo comma dell'art. 55 del codice stradale, nel testo originario approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Considerata la conseguente necessità di disporre la revisione di talune categorie di veicoli in armonia con le prescrizioni contenute nell'allegato I alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/143/CEE;

Considerato che per il corrente anno 1980 è già in corso di svolgimento un piano di revisioni che appare opportuno non modificare;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione parziale, per l'anno 1980, dei veicoli di cui al secondo comma dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale nella sua stesura originaria approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con esclusione di quelli immatricolati per la prima volta nel 1980 nonché di quelli che nel 1980 sono stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Art. 2.

Le operazioni di revisione devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 30 giugno 1980 per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 settembre 1980 per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5, 6 o 7;

entro il 30 novembre 1980 per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 8, 9 o 0.

Per i veicoli di cui trattasi, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 del codice stradale.

Art. 3.

Per la revisione parziale delle autovetture ad uso privato rimangono in vigore le disposizioni emanate con decreto ministeriale 26 settembre 1979.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1980

Il Ministro: FORMICA

(4095)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979 e 14 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 26 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4099)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, via Corsica, nonché della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 23 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 6 aprile 1979, 20 luglio 1979 e 10 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, via Corsica, nonché della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4102)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 28 dicembre 1978, 29 dicembre 1978, 24 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 20 luglio 1979 e 3 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 31 marzo 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4101)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979 e 15 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 26 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4103)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 10 maggio 1979, 20 luglio 1979 e 1° dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 26 gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4100)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 28 dicembre 1978, 29 dicembre 1978, 24 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 20 luglio 1979, 3 dicembre 1979 e 16 aprile 1980

di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 31 marzo 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4107)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 aprile 1980 e 16 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Varese.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4105)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva n. 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione. Attivazione mobilità.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva n. 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione, per il periodo dal 1° novembre 1979 al 27 aprile 1980;

Vista la richiesta delle organizzazioni sindacali di applicazione dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per il periodo di cui al citato decreto ministeriale 21 dicembre 1979;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

L'ambito territoriale di efficacia del decreto ministeriale 21 dicembre 1979, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4109)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Milano e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 maggio 1979, 20 ottobre 1979, 14 dicembre 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Milano e provincia, è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4104)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 10 maggio 1979, 20 luglio 1979, 1° dicembre 1979 e 16 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 26 gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978 al 25 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4108)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, via Corsica, nonché della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 23 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 6 aprile 1979, 20 luglio 1979, 10 novembre 1979 e 16 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, via Corsica, nonché della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4106)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della S.p.a. Gaeta industrie petroli e della S.p.a. Mach, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 11 aprile 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1980, n. 103, con cui sono poste in amministrazione straordinaria la S.p.a. Gaeta industrie petroli, con sede in Gaeta, località Arzano e la S.p.a. Mach, con sede in Milano, via Gustavo Fara n. 41, quali società collegate alla Mediterranea S.p.a. di Milazzo, posta in amministrazione straordinaria con decreto 12 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1980;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1980, n. 103, con il quale, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza della Mediterranea S.p.a.;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, con la Mediterranea S.p.a. della Mach S.p.a. e della Gaeta industrie petroli S.p.a. deve farsi luogo, per queste ultime, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della Mediterranea S.p.a., istituito con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1980, n. 103, è preposto, con le stesse funzioni, alla procedura di amministrazione straordinaria della Mach S.p.a. e della Gaeta industrie petroli S.p.a. citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4096)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 aprile 1980.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani e di altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191;

Attesa la necessità di conferire uno stato immunitario dei cani presenti nelle zone, ove in passato si sono manifestati casi di rabbia;

Ritenuta l'esigenza di adottare adeguate misure profilattiche, per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre, tuttora presente in Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune zone del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Considerato pertanto che, il permanere delle ragioni anzidette, assunte a motivazione della propria precedente ordinanza 14 marzo 1979, in materia, induce all'adozione di un nuovo provvedimento, che regoli l'azione di profilassi per l'anno in corso;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani, di età superiore a tre mesi, presenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Abruzzo e Molise.

L'intervento immunizzante in questione dovrà essere altresì attuato obbligatoriamente nella regione Valle d'Aosta ed in quelle province del Piemonte, della Lombardia, del Trentino-Alto Adige, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, ove, a giudizio delle com-

petenti autorità sanitarie regionali, l'intervento stesso si renda necessario, nel quadro delle misure di profilassi contro la rabbia silvestre. Nelle suddette regioni, le summenzionate autorità regionali potranno rendere obbligatoria la vaccinazione preinfezionale antirabbica anche dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini esposti al pericolo della rabbia silvestre.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 15 aprile 1980 e si concluderanno il 31 luglio 1980. Il termine per il completamento delle operazioni vaccinali può essere differito ad altra data, previa segnalazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico organizzativo.

La vaccinazione può essere rinviata oltre il 31 luglio 1980:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, dopo il compimento di tre mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, trascorso un periodo di quindici-venti giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni precedentemente indicate, le competenti autorità sanitarie regionali e, per quanto riguarda la regione Sicilia, i veterinari provinciali, previa autorizzazione del Ministero della sanità, potranno adottare, in ogni momento, piani di profilassi contro la rabbia, comprendenti le seguenti misure:

a) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quelli indicati nel precedente art. 1, colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica da non meno di venti giorni e da non oltre undici mesi, per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli animali stessi o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 4.

Le vaccinazioni sono di norma eseguite da veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria, operanti nell'ambito delle strutture previste dal piano di vaccinazione deliberato dai singoli comuni.

Per tali trattamenti immunizzanti, il Ministero della sanità provvede a distribuire gratuitamente il vaccino antirabbico occorrente, per il tramite delle competenti autorità sanitarie regionali.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza, il Ministero della sanità, pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, dei presidenti delle regioni a statuto speciale, dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè dei veterinari provinciali della Sicilia, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti immunizzanti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dall'apposito decreto ministeriale.

Art. 6.

I proprietari dei cani o di altri animali domestici che non intendano avvalersi delle prestazioni dei veterinari di cui al precedente art. 4, che effettuano il trattamento immunizzante antirabbico nell'ambito delle strutture previste dal piano di vaccinazione deliberato dai singoli comuni, possono rivolgersi, per l'esecuzione di detto trattamento immunizzante, ad altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria. In tal caso le spese per l'acquisto del vaccino e per la prestazione veterinaria sono totalmente a carico dei proprietari interessati.

Nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, la competente autorità sanitaria può stabilire che da parte dei veterinari vaccinatori venga applicata la tariffa professionale minima determinata dagli ordini professionali nelle singole province.

Art. 7.

Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato all'interessato, a cura del veterinario vaccinatore, un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

N. . . .

PROVINCIA DI . . . .

Comune di . . . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . . attesta di aver praticato, in data . . . . la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . . di età . . . . di razza . . . . di taglia . . . . appartenente al sig. . . . . abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . . serie . . . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario: comunale (1) . . . . . / autorizzato (2) . . . .

(1) Depennare la dicitura che non serve.
(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione.

(3998)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 780/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 781/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 782/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 783/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 784/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 785/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 786/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 787/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 788/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 789/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 790/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 791/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 792/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 793/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 794/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 795/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 796/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 797/80 della commissione, del 31 marzo 1980, recante adeguamento delle restituzioni e dei prelievi alla esportazione fissati in anticipo nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 798/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 799/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa, per la campagna 1979-80, le modalità e le condizioni di concessione dei premi di abbandono temporaneo e di rinuncia al reimpianto nel settore della viticoltura.

Regolamento (CEE) n. 800/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Regolamento (CEE) n. 801/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1980.

Regolamento (CEE) n. 802/80 della commissione, del 27 marzo 1980, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n 803/80 della commissione, del 27 marzo 1980, relativo alla classificazione di merci nella voce 19.07 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 804/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 805/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 723/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 83 del 28 marzo 1980.

Pubblicati nel n. L 87 *del* 1° *aprile* 1980.

(80/C)

Regolamento (CEE) n. 806/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980 che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer.

Regolamento (CEE) n. 807/80 del Consiglio, del 27 marzo 1980, che dispone per il 1980 talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 808/80 del Consiglio, del 27 marzo 1980, che proroga la campagna di commercializzazione 1979-80 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 809/80 del Consiglio, del 27 marzo 1980, che prolunga la campagna lattiera 1979-80 e modifica i regolamenti (CEE) n. 1961/75 e (CEE) n. 3066/75.

Regolamento (CEE) n. 810/80 del Consiglio, del 27 marzo 1980, che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 1° al 30 aprile 1980.

Regolamento (CEE) n. 811/80 del Consiglio, del 27 marzo 1980, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° agosto 1980.

Regolamento (CEE) n. 812/80 del Consiglio, del 27 marzo 1980, relativo al regime comune d'importazione di taluni prodotti di iuta originari dell'India.

Regolamento (CEE) n. 813/80 della commissione, del 28 marzo 1980, recante modifica al regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la Francia.

Regolamento (CEE) n. 814/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 815/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto riguarda i coefficienti di adeguamento applicabili agli importi compensativi monetari fissati in anticipo.

Pubblicati nel n. L 88 *del* 1° *aprile* 1980.

(81/C)

Regolamento (CEE) n. 816/80 della commissione, del 1° aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 817/80 della commissione, del 1° aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 818/80 della commissione, del 1° aprile 1980, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili alla importazione di funghi di coltivazione in salamoia.

Regolamento (CEE) n. 819/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana, di peli o di crine, preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 49 (codice 0490), originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 820/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri tappeti, anche confezionati, della categoria di prodotti n. 59 (codice 0590), originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 821/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza, della categoria di prodotti n. 63 (codice 0630), originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 822/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia non elastica né gommata, per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 823/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97, della categoria di prodotti n. 98 (codice 0980), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 824/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97, della categoria di prodotti n. 98 (codice 0980), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 825/80 della commissione, del 1° aprile 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 826/80 della commissione, del 1° aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 89 *del* 2 *aprile* 1980.

(82/C)

Regolamento (CEE) n. 827/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 828/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 829/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 830/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 831/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 832/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 833/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 834/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 835/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 836/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n 837/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 838/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 839/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 840/80 della commissione, del 28 marzo 1980, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 841/80 della commissione, del 2 aprile 1980, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1407/78 che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia e sulle importazioni in Belgio e nel Lussemburgo di aceto di alcole ottenuto in Francia.

Regolamento (CEE) n. 842/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 843/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 844/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 845/80 della commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 90 *del* 3 *aprile* 1980.

(83/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 17 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	871,55	871,55	871,65	871,55	—	871,50	871,45	871,55	871,55	881,55
Dollaro canadese	736,20	736,20	735 —	736,20	—	736,30	736,30	736,20	736,20	736,20
Marco germanico	468,28	468,28	468,25	468,28	—	468,20	468,20	468,28	468,28	468,30
Fiorino olandese	427 —	427 —	427 —	427 —	—	427,15	427,15	427 —	427 —	427 —
Franco belga	29,09	29,09	29,13	29,09	—	29,11	29,11	29,09	29,09	29,10
Franco francese	202,13	202,13	202,20	202,13	—	201,09	202,09	202,13	202,13	202,10
Lira sterlina	1941 —	1941 —	1941 —	1941 —	—	1940,50	1940,50	1941 —	1941 —	1941 —
Lira irlandese	1759 —	1759 —	1760 —	1759 —	—	—	1756,75	1759 —	1759 —	—
Corona danese	150,40	150,40	150,10	150,40	—	150,44	150,44	150,40	150,40	150,40
Corona norvegese	172,65	172,65	172,50	172,65	—	172,98	172,98	172,65	172,65	172,65
Corona svedese	200,44	200,44	200,30	200,44	—	200,68	200,68	200,44	200,44	200,45
Franco svizzero	502,45	502,45	501,28	502,45	—	502,01	502,01	502,45	502,45	502,95
Scellino austriaco	65,955	65,955	65,70	65,955	—	65,70	65,70	65,955	65,955	65,95
Escudo portoghese	17,18	17,18	17,50	17,18	—	17,60	17,60	17,18	17,18	17,18
Peseta spagnola	12,21	12,21	12,17	12,21	—	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21
Yen giapponese	3,515	3,515	3,52	3,515	—	3,51	3,515	3,515	3,515	3,51

Media dei titoli del 17 aprile 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	64,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,700
» 5,50 % » » 1968-83	86,375
» 5,50 % » » 1969-84	83,050
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	75,975
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	76,625
» 9 % » » 1976-91	81,150
» 10 % » » 1977-92	86,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,600
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
» » » » 1-10-1978/80	99,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	98,400
» » » » 1- 7-1979/81	98,550
» » » » 1-10-1979/81	97,775
» » » » 1- 5-1979/82	97,575
» » » » 1- 7-1979/82	97,350
» » » » 1-10-1979/82	97,575
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,800
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,825
» » » 12 % 1- 4-1982	95,550
» » » 12 % 1-10-1983	93,675
» » » 12 % 1- 1-1984	93,550
» » » 12 % 1- 4-1984	93,375
» » » 12 % 1-10-1984	92,775
» » » 12 % 1-10-1987	94,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	871,50
Dollaro canadese	736,25
Marco germanico	468,24
Fiorino olandese	427,075
Franco belga	29,10
Franco francese	202,11
Lira sterlina	1940,75
Lira irlandese	1757,875
Corona danese	150,42
Corona norvegese	172,815
Corona svedese	200,56
Franco svizzero	502,48
Scellino austriaco	65,827
Escudo portoghese	17,39
Peseta spagnola	12,21
Yen giapponese	3,515

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Treviso:

« 57-TV »: Rossato Gabriella, in Preganziol.

Provincia di Venezia:

« 126-VE »: Ravanne Loris, in Venezia.

(4022)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Società cooperativa a responsabilità limitata dipendenti comunali di Martina Franca ».

Con decreto ministeriale del 3 marzo 1980 la società cooperativa di consumo « Società cooperativa a responsabilità limitata dipendenti comunali di Martina Franca », in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito dott. Luca Torricella in data 2 febbraio 1974, rep. n. 2149, reg. soc. n. 3951, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Paolo Francesco Ricci.

(3666)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % Garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 12 maggio 1980, con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1980:

1) 5 % s.s. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 3.745 titoli di L. 50.000
» 1.875 titoli di » 250.000
» 15.857 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.584.500.000.

2) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 250.000
» 142 titoli di » 500.000
» 75 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 149.750.000.

3) 6 % S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 14 titoli di » 500.000
» 1.440 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.450.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 92 titoli di L. 500.000
» 399 titoli di » 1.000.000
» 124 titoli di » 5.000.000
» 92 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.985.000.000.

4) 6 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 2.375 titoli di L. 50.000
» 709 titoli di » 250.000
» 1.094 titoli di » 500.000
» 2.187 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.030.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.484 titoli di L. 50.000
» 2.663 titoli di » 100.000
» 872 titoli di » 250.000
» 2.617 titoli di » 500.000
» 6.395 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.262.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.413 titoli di L. 50.000
» 3.141 titoli di » 100.000
» 957 titoli di » 250.000
» 2.538 titoli di » 500.000
» 8.923 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.816.000.000.

5) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 55 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 100.000
» 35 titoli di » 500.000
» 27 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 58.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 34 titoli di » 500.000
» 26 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 44.950.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 500.000
» 13 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 15.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 7 titoli di » 500.000
» 48 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 53.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n.	6 titoli di L.	50.000
»	5 titoli di »	250.000
»	12 titoli di »	500.000
»	36 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 43.550.000.

6) 7 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda, prima tranche:

Estrazione a sorte di 8 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.007.200.000;

Emissione seconda, seconda tranche:

Estrazione a sorte di 3 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.700.000;

Emissione seconda, terza tranche:

Estrazione a sorte di 8 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.591.600.000.

7) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	10 titoli di L.	50.000
»	8 titoli di »	250.000
»	15 titoli di »	500.000
»	10 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 20.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n.	1 titolo di L.	50.000
»	174 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 174.050.000.

Totale generale L. 51.291.650.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(4023)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cella Dati

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29430: comune di Cella Dati (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 gennaio 1978, n. 7).

(4122)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Tradate

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi, di cui allo art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29456: comune di Tradate (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 luglio 1979, n. 144).

(4123)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quattro posti di medico nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'assunzione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, relativi al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, riguardante la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, relativa alla concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 238, riguardante la modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia;

Considerato che in base alle disponibilità di organico nel ruolo del personale sanitario degli istituti di prevenzione e pena, alla data del 30 novembre 1979, può essere bandito un concorso, per esami, a quattro posti di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alla cattedra di clinica neurologica e di clinica psichiatrica o di psicologia sperimentale;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di medico in prova (parametro 218) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari ordinari delle università alle cattedre di clinica neurologica e di clinica psichiatrica o di psicologia sperimentale i quali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano un'anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e

successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1968, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica neurologica e di clinica psichiatrica o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento in servizio ed abbiano statura non inferiore a mt. 1,60;

f) non siano incorsi nella revoca, nella destituzione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita;

b) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

c) il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) di non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) i servizi prestati come impiegato presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) medicina sociale;

2) esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta a termine dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma, presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia, alle ore 10 del 10 giugno 1980.

Alla prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario o altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nel colloquio e nell'esame clinico pratico di un soggetto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

3) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata;

4) attestato di lodevole e continuativo servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica neurologica e di clinica psichiatrica o di psicologia sperimentale;

5) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a mt. 1,60.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 10.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui al precedente art. 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Al pagamento dello stipendio gli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

Gli impiegati che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata

fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 9, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 12.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al quarto comma dell'art. 9, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 13.

Gli impiegati assunti in servizio con la modalità di cui all'art. 9, quarto comma, sono nominati medici in prova (parametro 218), nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con la decorrenza e le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, secondo l'ordine di graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Registro n. 9 *Giustizia, foglio n.* 322

(3749)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a centocinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CUNEO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centocinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo.

Il 10% di tali posti, pari a dieci, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto, specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Cuneo in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Cuneo, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Cuneo. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino

le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Cuneo e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendano fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dei nominativi dall'elenco provinciale dei sostituti.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano effettivo servizio, il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cuneo, addì 20 febbraio 1980

Il direttore provinciale reggente: LORENZETTI

Registrata alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1980
Registro n. 2 Poste, foglio n. 275

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste
e delle telecomunicazioni di Cuneo

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . . . .
residente in . . . . via . . . . .
n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centocinque posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 20 febbraio 1980, n. 810/2.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . , che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(3751)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Cucchi Luciano, nato a Torino il 25 ottobre 1939 . . . . punti 95 su 100
2) Giacomoni Marco Antonio, nato a Genova il 26 agosto 1935 . . . . » 95 »
3) Romagnoli Giuseppe, nato ad Alessandria l'8 novembre 1942 . . . . » 95 »
4) Dodero Paolo, nato a Genova il 23 aprile 1939 . . . . » 92 »
5) Battisti Cesare, nato a Vittorio Veneto il 27 giugno 1936 . . . . » 83 »
6) Ciaraldi Francesco, nato a Rocca d'Evandro il 28 settembre 1942 . . . . . » 80 »
7) Pansini Luigi, nato a Molfetta il 28 marzo 1940 . . . . » 80 »
8) Sagrini David, nato a Macerata il 3 luglio 1940 . . . . punti 77 su 100
9) Sorboli Giorgio, nato a Milano il 4 giugno 1932 . . . . » 77 »
10) Sustersich Massimo, nato a Duino Aurisina il 12 ottobre 1933 . . . . » 77 »
11) Martinoli Francesco, nato a Milano il 6 febbraio 1937 . . . . » 76 »
12) Comeri Giancarlo, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 3 marzo 1943 . . . . . » 74 »
13) Rizzo Antonino, nato a Carrosio il 22 giugno 1923 . . . . » 74 »
14) Valentino Rodolfo, nato a S. Vito al Tagliamento il 24 febbraio 1934 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3203)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Caccialanza Elio, nato a Lodi il 27 febbraio 1948 . . . . punti 100 su 100
2) Cubicciotti Ermenegildo, nato a Contursi il 23 marzo 1946 . . . . » 100 »
3) De Stefano Cosmoferruccio, nato a Reggio Calabria il 5 giugno 1947 . . . . . » 100 »
4) Gozzi Carlo, nato a Udine il 24 giugno 1946 » 100 »
5) Indelicato Ugo, nato a Catania il 19 novembre 1942 . . . . » 100 »
6) Musajo Somma Alfredo, nato ad Andria il 5 ottobre 1947 . . . . » 100 »
7) Sanguini Sergio, nato a Galgagnano il 27 giugno 1947 . . . . » 100 »
8) Ostuni Giovanni, nato a Monopoli il 19 ottobre 1943 . . . . » 98 »
9) Volpato Beniamino, nato a Castelfranco Veneto il 1° agosto 1947 . . . . . . » 97 »
10) Visentin Ornella, nata a Vicenza l'8 giugno 1947 . . . . » 96 »
11) Lanza Annamaria, nata ad Agira l'11 luglio 1944 . . . . » 95 »
12) Marasco Luigi, nato a Lamezia Terme il 18 febbraio 1946 . . . . » 90 »
13) Rossi Renato, nato a Milano il 4 settembre 1946 . . . . » 85 »
14) Irsara Alfonso, nato a Badia il 28 settembre 1928 . . . . » 80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3279)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario della prova di idoneità tecnica del concorso a due posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria.

La prova di idoneità tecnica del pubblico concorso a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980, avrà luogo in Roma il 22 maggio 1980. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9 al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32.

(4059)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso ad un posto di primario del servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(1326/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio primo di anestesia, rianimazione e terapia antalgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio primo di anestesia, rianimazione e terapia antalgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(1327/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi e nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi e nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(1328/S)

ISTITUTI ELIOTERAPICI « CODIVILLA PUTTI » DI CORTINA D'AMPEZZO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cortina d'Ampezzo (Belluno).

(1319/S)

OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(1320/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista (a tempo pieno);

due posti di assistente di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(1330/S)

OSPEDALE « ORLANDI » DI BUSSOLENGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bussolengo (Verona).

(1322/S)

OSPEDALE GASTROENTEROLOGICO « V. DELL'ERBA (1807-1883) » DI CASTELLANA GROTTE

Concorso a due posti di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(1321/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « PREDABISSI » DI MELEGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto del servizio di emodialisi aggregato alla divisione di urologia;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(1332/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di neurologia e psicologia clinica;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto pneumologo;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente anatomo-patologo;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(1334/S)

OPERA PIA OSPEDALE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(1323/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a cinque posti di assistente del centro di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del centro di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione concorsi, dell'ente in Catania.

(1324/S)

OSPEDALE CIVILE DI MELDOLA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Meldola (Forlì).

(1325/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(1329/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di malattie infettive;

un posto di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(1351/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di radioterapia e medicina nucleare;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Cremona.

(1349/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(1348/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(1341/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801090)